

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 93

presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - FANCELLO

il 18 dicembre 2019

Istituzione del Centro regionale per la famiglia (CRF)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge la Regione riconosce, sostiene e valorizza la famiglia, in tutte le sue componenti e le problematiche generazionali, mediante l'attuazione di politiche specifiche che mettono la famiglia al centro della politica regionale, quale risorsa preziosa per la comunità.

A tal fine la Regione istituisce un fondo politiche per la famiglia destinato ai seguenti interventi:

- a) promuovere la natalità e la genitorialità (a fronte del costante calo delle nascite, che mette la Sardegna ai primi posti per denatalità);
- b) sostenere i genitori nell'adempimento dei doveri connessi alla cura, educazione e benessere dei figli, favorendo l'individuazione precoce e la risoluzione delle situazioni di disagio e fragilità all'interno dei nuclei familiari;
- c) promuovere interventi annuali di supporto economico alle famiglie a basso reddito ISEE e con un numero di figli pari o superiore a tre;
- d) sostenere i genitori separati e/o divorziati in difficoltà economica, con riguardo non solo alle mamme, ma anche ai papà che, in questi ultimi anni, costituiscono la nuova fascia povera della società;
- e) sostenere le famiglie per adozioni e affidamento familiare (anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione) o con componenti affetti da problemi di natura psichica o con disabilità grave o non autosufficienti (per garantire sostegno psicologico e materiale evitandone l'allontanamento dal nucleo familiare);
- f) valorizzare lo scambio e la solidarietà tra le generazioni e promuovere l'invecchiamento attivo (riconoscendo negli anziani una risorsa irrinunciabile);
- g) migliorare e sostenere la genitorialità nelle vittime di violenza (le donne traumatizzate spesso esprimono sentimenti di disistima verso se stesse e di colpevolezza nei confronti dei propri figli

- per non essere riuscite a proteggerli) e nei papà separati e/o divorziati (le cui funzioni genitoriali sono spesso negate o che si considerano incapaci di assumersi le responsabilità genitoriali);
- h) promuovere e valorizzare il mutuo-aiuto, la cooperazione e l'associazionismo familiare (importante risorsa per creare relazioni sociali attive, reti di solidarietà e di scambio di informazioni, nonché soggetto attivo nella programmazione regionale);
 - i) garantire iniziative volte a favorire l'uguaglianza tra tutti i componenti della famiglia (quali seminari, giornate formative e progetti);
 - j) conciliare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa.

Tali politiche, pertanto, finalizzate alla promozione del benessere della famiglia, tenderanno non solo a dare risposte ai soggetti più bisognosi o più fragili, ma anche a tutti quei soggetti che si trovano a dover affrontare difficoltà temporanee o che semplicemente desiderano approfondire specifici argomenti legati alla famiglia e all'importante ruolo educativo, sociale e di cura che essa svolge in tutti i passaggi evolutivi del ciclo della vita.

Le azioni da porre in essere devono essere quindi non solo riparatorie, ma anche e soprattutto preventive e promozionali.

La finalità è quella di garantire sostegno concreto e duraturo alla famiglia nella sua accezione più ampia e moderna, attraverso un sistema integrato di interventi e servizi disponibili sul territorio nei diversi settori della vita sociale, senza sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Nodo propulsore del sistema integrato di servizi è il Centro regionale per la famiglia (CRF), istituito dalla presente legge nel capoluogo di provincia, quale cabina di regia cui ricondurre tutte le attività erogate sul territorio dall'ampia rete di servizi, pubblici e privati, che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia.

Il CRF si configura quale punto di riferimento territoriale unico per le famiglie e si colloca nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dagli enti e dagli organismi pubblici e privati.

Il CRF esercita, innanzitutto, il raccordo tra i consultori familiari e tra i Centri per la famiglia promossi e gestiti dai Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS), per le attività di informazione e orientamento di tutti i servizi presenti nel territorio per le famiglie, incluse le famiglie monogenitoriali e le famiglie monoparentali. Non bisogna, infatti, dimenticare che tali famiglie sempre più numerose, sono tendenzialmente più fragili e più esposte a fenomeni di deprivazione economica e sociale, come evidenziato da studi e ricerche condotte sulle trasformazioni demografiche e sociali della famiglia.

Il CRF, inoltre, svolge attività di raccolta e di elaborazione dei dati inerenti a infanti, adolescenti, vittime di violenza di genere, papà separati e/o divorziati, affidamenti familiari e adozioni, anziani, persone con disabilità, persone affette da problemi di natura psichica; tali dati, che perverranno semestralmente al CRF dai servizi territoriali con i quali opera in rete, elaborati a fini statistici, consentiranno di intervenire nell'emergenza con risposte concrete e di ottimizzare servizi già efficienti.

I dati raccolti confluiranno in una Banca dati della famiglia appositamente istituita dalla Regione e gestita dall'Osservatorio regionale sulla famiglia, anch'esso istituito dalla presente legge.

L'Osservatorio regionale sulla famiglia realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di domanda e di offerta dei servizi e sulle risorse investite nel territorio regionale per le famiglie, valutando l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da altri enti pubblici e pri-

vati e dalle associazioni. Studia e analizza le condizioni di vita delle famiglie per individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione dei bisogni familiari, per monitorare l'efficacia delle risposte offerte dai servizi competenti e la razionale distribuzione delle risorse professionali impiegate.

Per lo svolgimento dei summenzionati compiti e funzioni, il Centro regionale utilizza i dati forniti dal CRF e da questo riversati nella banca dati della famiglia.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I principi dell'ordinamento costituzionale italiano (articoli 2, 3, 29, 30 e 31) e le disposizioni di cui alla Dichiarazione universale dei diritti umani (articolo 16) e ai Trattati internazionali in materia, riconoscono la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della società, che ha diritto ad essere protetta.

Il ruolo peculiare delle famiglie è riconosciuto e sostenuto dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (articolo 16), recepita dalla Regione con legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 rubricata "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)".

Nel corso delle precedenti legislature, sono state presentate diverse proposte di legge a favore della famiglia, che non hanno concluso il relativo iter. Da ultimo, la proposta n. 385 del 2 dicembre 2016 "Norme in materia di politiche per le famiglie in Sardegna", che prevedeva l'istituzione dei Centri integrati per le famiglie, che avrebbero dovuto svolgere anche le competenze di cui alla legge regionale n. 8 del 1979 (Istituzione e disciplina dei Consulenti familiari) e che, pertanto, avrebbero dovuto avere finalità e competenze diverse rispetto al CRF istituito con la presente legge.

Il testo della proposta di legge si compone di n. 6 articoli.

L'articolo 1 disciplina i principi e le finalità da raggiungere.

L'articolo 2 istituisce uno specifico fondo destinato alle politiche per la famiglia.

L'articolo 3 istituisce, nel capoluogo di provincia, il Centro regionale per la famiglia (CRF).

L'articolo 4 dispone l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla famiglia e ne disciplina l'attività, rinviando la composizione ad una deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

L'articolo 5 detta la norma finanziaria.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione riconosce, sostiene e valorizza la famiglia quale formazione sociale primaria in cui si sviluppa e trova piena espressione la personalità umana nelle diverse fasi della vita, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dai trattati internazionali in materia.

2. Al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi che riconosca il ruolo peculiare della famiglia e valorizzi i molteplici compiti svolti dalla stessa, sia nei momenti critici sia nello sviluppo della vita quotidiana, la Regione garantisce il coordinamento delle proprie politiche e prestazioni nei diversi settori della vita sociale, a tutela di donne, bambini, adolescenti, anziani, genitori separati e/o divorziati, persone con disabilità e vittime di violenza, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Art. 2

Fondo politiche per la famiglia

1. A decorrere dall'anno 2020 è istituito un fondo di euro 300.000 destinato alle politiche per la famiglia e finalizzato ai seguenti interventi:

- a) promuovere la natalità e la genitorialità;
- b) sostenere i genitori nell'adempimento dei doveri connessi alla cura, educazione e tutela del benessere dei figli, favorendo l'individuazione precoce e la risoluzione delle situazioni di disagio e fragilità all'interno dei nuclei familiari;
- c) promuovere interventi annuali di supporto economico alle famiglie a basso reddito ISEE e con un numero di figli pari o superiore a tre;

- d) sostenere i genitori (mamme e papà) separati e/o divorziati in difficoltà economica;
- e) sostenere le famiglie per adozioni o affidamento familiare o con componenti affetti da problemi di natura psichica o con disabilità grave o non autosufficienti;
- f) valorizzare lo scambio e la solidarietà tra le generazioni all'interno della famiglia e nel tessuto sociale e la promozione dell'invecchiamento attivo, riconoscendo negli anziani una risorsa irrinunciabile;
- g) migliorare e sostenere la genitorialità nelle vittime di violenza e nei papà separati e/o divorziati;
- h) promuovere e valorizzare, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il mutuo-aiuto, la cooperazione e l'associazionismo familiare;
- i) garantire iniziative volte a favorire l'uguaglianza tra tutti i componenti della famiglia;
- j) conciliare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, e in ossequio alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 -Riordino delle funzioni socio-assistenziali), sono disciplinate le concrete modalità attuative del presente articolo.

Art. 3

Centro regionale per la famiglia

1. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione e indirizzo del sistema integrato dei servizi alla persona, la Regione istituisce, nel capoluogo di provincia, il Centro regionale per la famiglia (di seguito CRF), cabina di regia cui ricondurre tutte le attività erogate sul territorio dall'ampia rete di servizi, pubblici e privati, che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia.

2. Il CRF si configura quale punto di riferimento territoriale unico per le famiglie, e si colloca nel sistema dei servizi territoriali inte-

grando e completando la rete di interventi offerti, al fine di potenziare le risorse del territorio e di favorire interventi adeguati ai bisogni delle stesse.

3. Il CRF esercita preliminarmente il raccordo tra i consultori familiari di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei Consultori familiari) e tra i centri per la famiglia promossi e gestiti dai Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS) di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, per le attività di informazione e orientamento di tutti i servizi presenti sul territorio per le famiglie, incluse le famiglie monogenitoriali e monoparentali.

4. Il CRF, inoltre, svolge attività di:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione sociale, culturale, economica e sanitaria dei minori e sulle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'assistenza, all'accoglienza e all'ospitalità in favore delle vittime di violenza di genere e dei papà separati e/o divorziati;
- c) raccolta ed elaborazione dei dati utili a monitorare la situazione degli affidamenti familiari dei minori e delle adozioni e i servizi offerti dalle strutture di accoglienza;
- d) raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'assistenza, all'accoglienza e all'ospitalità in favore delle persone anziane, delle persone con disabilità e delle persone che affrontano un disagio psichico;
- e) attività di mappatura, in generale, dei servizi e interventi pubblici e privati offerti, dei profili professionali degli operatori coinvolti e delle risorse disponibili nell'ambito territoriale di riferimento.

4. I dati di cui al comma 4 pervengono semestralmente al CRF dai servizi territoriali con i quali opera in rete, affinché consentano, riordinati a fini statistici, di intervenire nell'emergenza e di ottimizzare i servizi resi.

5. I dati raccolti ed elaborati dal CRF confluiscono in una banca dati della famiglia appositamente istituita dalla Regione e gestita dall'Osservatorio regionale sulla famiglia istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

6. Il CRF periodicamente organizza, su tutto il territorio regionale, incontri aperti al pubblico e pubblici dibattiti per informare e sensibilizzare la collettività in ordine a temi e iniziative di interesse per le famiglie.

7. I requisiti strutturali, organizzativi e gestionali del CRF sono definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Osservatorio regionale sulla famiglia

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale sulla famiglia, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di domanda e di offerta dei servizi e sulle risorse investite nel territorio regionale in favore delle famiglie, valutando l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da altri enti pubblici e privati e dalle associazioni.

3. L'Osservatorio studia e analizza le condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione ai minori, ai papà separati e/o divorziati, agli anziani, alle situazioni di disagio e di violenza e all'integrazione delle persone con disabilità, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione dei bisogni familiari e di monitorare l'efficacia delle risposte offerte dai servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio regionale e la razionale distribuzione delle risorse professionali impiegate nella prestazione dei servizi stessi.

4. Le azioni di studio, analisi e monitoraggio di cui ai commi 2 e 3 si avvalgono dei dati raccolti ed elaborati dal CRF, confluiti nella Banca dati della famiglia prevista all'articolo 2.

5. La composizione dell'Osservatorio è definita con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso né indennità.

7. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo dell'Osservatorio sono assicurate dalla Direzione generale competente in materia di Politiche sociali della Regione.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di euro 300.000 nell'ambito della missione 12 - programma 05 - titolo 1.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di euro 100.000 nell'ambito della missione 12 - programma 05 - titolo 1.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (missione 12 - programma 07 - titolo 1).

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).